



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale nel procedimento di autorizzazione degli impianti di produzione disciplinati dalla stessa normativa;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunicati di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

VISTA la nota pec acquisita al prot. MiSE n. 38902 del 21 novembre 2022 con cui la società STEAMLESS S.r.l. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) nel Comune di Scandale (KR) denominato "Cuvelli", da collegare al futuro ampliamento della stazione RTN di Terna a 380/150 kV "Scandale" di proprietà Terna S.p.A., e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

PRESO ATTO che, secondo il progetto presentato con l'Istanza del 21 novembre 2022, il sistema di accumulo di energia elettrica verrà realizzato su un'area la cui superficie è pari a circa 1,5 ha, situata su un altopiano in area collinare, a circa 6 km ad est del centro abitato di Scandale e ad ovest del centro abitato di Crotone, a distanza di circa 1500 metri dalla esistente stazione



elettrica RTN a 380/150 kV di Terna, in particolare su terreno agricolo distinto in catasto al foglio 15 particella 171 per l'area d'impianto e foglio 15 particelle 164, 165, 167 per le opere connesse; avrà una potenza di 49,5 MW e sarà costituito dai seguenti elementi principali:

- Battery Energy Storage System;
- Skid (composti da trasformatore, inverter e quadri);
- Linee BT in cavidotto interrato;
- Cabina utente;
- Linee MT 30 kV in cavidotto interrato di collegamento del sistema di accumulo alla Sottostazione elettrica utente 150/30 kV, a sua volta collegata tramite cavidotto AT 150 kV alla futura SE Terna 380/150 kV "Scandale".

PRESO ATTO altresì che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS sarà connesso tramite cavidotto MT di lunghezza pari a 1132 metri alla Sottostazione elettrica utente 150/30 kV, a sua volta collegata tramite cavidotto AT 150 kV di lunghezza pari a 720 metri ad uno stallo condiviso con altre iniziative all'interno della futura SE Terna 380/150 kV "Scandale", come da benestare tecnico di Terna n. 73185 del 13 luglio 2023.

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota prot. n.0042918 del 16 dicembre 2022 con cui la Divisione IV "Infrastrutture energetiche", a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, in qualità di ufficio responsabile del procedimento:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di potenza nominale complessiva pari a 49,5 MW da realizzarsi nel comune di Scandale (KR);
- ha indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0105876 del 28.06.2023 con cui la Divisione IV "Infrastrutture energetiche" di questo Dicastero:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento e ha comunicato l'assenza delle determinazioni degli enti locali (Comune, Provincia, Regione), e della Soprintendenza competente relativamente agli aspetti paesaggistici e archeologici;
- ritenendo tali determinazioni cruciali, ha comunicato una nuova scadenza dei termini procedurali, concedendo una proroga di ulteriori 15 giorni per l'invio dei pareri mancanti e di eventuali altre determinazioni;

RICHIAMATA altresì la nota prot. n. 0141017 del 06.09.2023 con cui la stessa Divisione:

- ha nuovamente elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;



- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.;

PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte dal Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso in ragione della mancanza di una specifica disciplina transitoria, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone*, sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa regionale;

RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica sulla base di quanto emerso nel corso della conferenza di servizi, conclusa con nota n. 0141017 del 06.09.2023;

CONSIDERATO che in seguito alla chiusura del procedimento questa Amministrazione ha proceduto all'accertamento della disponibilità da parte della Società Proponente delle aree interessate dal progetto;

CONSIDERATO altresì che in presenza di una autodichiarazione circa la suddetta disponibilità questa Amministrazione ha richiesto la documentazione attestante la titolarità delle aree;

PRESO ATTO che il Proponente ha trasmesso in data 23.10.2023 copie conformi degli atti notari dei contratti preliminari di compravendita e di costituzione di servitù registrati e trascritti;

CONSIDERATO che il Proponente aveva già trasmesso alla scrivente, con nota pec acquisita al prot. MiSE n. 0044401 del 28.12.2022, la documentazione antimafia redatta ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e che in data 27.02.2023 il Ministero dell'Interno, viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica, aveva rilasciato il Nulla Osta comunicando che "a carico della suindicata STEAMLESS S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011";

CONSIDERATO che, in relazione al tempo trascorso dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 159 del 2011, questa Amministrazione ha richiesto al Proponente con nota prot. n. MASE n. 0011215 del 22.01.2024 di provvedere all'aggiornamento della documentazione antimafia;

DATO ATTO che con nota prot. n. S0001/2024 RZ/GLP del 23.01.2024, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0012068 il Proponente ha inviato la dichiarazione antimafia aggiornata;

DATO ATTO altresì che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. BDNA n. PR_BOUTG_Ingresso_0017023_20240208, sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;

DATO ATTO che in data 18.03.2024 il Ministero dell'Interno viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha rilasciato il Nulla Osta ai fini della documentazione antimafia comunicando che "a carico della suindicata STEAMLESS S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011";



VISTA la sopracitata nota acquisita al prot. MiSE n. 0038902 del 21 novembre 2022 con cui STEAMLESS S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. di non avvalersi (e che non si avvarrà in futuro) “[...]a mezzo di attività lavorativa o autonoma, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, di ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed enti che hanno esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001”.

CONSIDERATO che l’istanza è finalizzata a ottenere l’autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'Autorizzazione Unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTA la nota acquisita al prot. MiSE n. 0038902 del 21 novembre 2022 con cui il Proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 14 mesi;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società STEAMLESS S.r.l. avente sede in Bologna (BO) – Via Matteotti n. 31/2 - CAP 40129 - codice fiscale n. 03856021203, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia elettrica (BESS) nel Comune di Scandale (KR) da collegare al futuro ampliamento della stazione RTN di Terna a 380/150 kV denominata “Scandale” di proprietà Terna S.p.A., come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l’Istanza (nota pec acquisita al prot. MiSE n. 38902 del 21 novembre 2022).
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
3. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.



Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società STEAMLESS S.r.l. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società STEAMLESS S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società STEAMLESS S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Calabria, al Comune di Scandale (KR) nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3

Programma dei lavori

1. La Società STEAMLESS S.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Calabria nonché al Comune di Scandale (KR), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società STEAMLESS S.r.l. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 14 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società STEAMLESS S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Ex Direzione



per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 4 **Prescrizioni**

1. La Società STEAMLESS S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società STEAMLESS S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Ex Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società STEAMLESS S.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Calabria, al Comune di Scandale (KR) un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società STEAMLESS S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/ condizioni** previste da enti/ società/ amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
 - a) **Prescrizioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione XIII - Ispettorato Territoriale per la Calabria, Unità Organizzativa III:**
 - i. il nulla osta è concesso in dipendenza dell'Atto di Sottomissione ed in osservanza delle clausole in esso contenute, fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dell'Impresa e del Made in Italy, già Ministero dello Sviluppo Economico, dal medesimo R.D. n. 1775/1933, dalla L. 339/1986, dal D.M. LL.PP. 21/03/1988 n. 449 e dal D. Lgs n. 259/03;



- ii. non va arrecato alcun pregiudizio alle condizioni e prescrizioni disposte da altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione ai sensi delle vigenti normative di legge nazionali e regionali e fatti salvi i diritti di terzi;
- iii. il nulla osta è riferito all'opera di realizzazione di un sistema di accumulo elettrochimico da 49,5 MW di tipo "stand-alone", ed opere ad esso connesse, denominato "Cuvelli" da ubicarsi nel Comune di Scandale (KR), che dovrà essere realizzato in conformità al progetto depositato agli atti, pratica nr. III/IE/2022/19;
- iv. Nel caso di una nuova cabina/ stazione/ centrale elettrica AT, valgono le prescrizioni di cui alla nota Ministeriale n. LCI/U2/2/71751/SI del 13/03/1973.
- v. dovrà essere preventivamente comunicato l'inizio lavori degli impianti in forma scritta all'indirizzo pec: dgscerp.div13.ispclb@pec.mise.gov.it.
- vi. dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ispettorato la data di ultimazione dei lavori e la messa in esercizio degli impianti.

b) Prescrizioni dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione accise, energie e alcoli:

La Società STEAMLESS S.r.l. dovrà assicurare che:

- i. siano definite le modalità operative di gestione dell'impianto e, in particolare, venga predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresì la registrazione degli eventi;
- ii. siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- iii. siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
- iv. sia prevista l'installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
- v. siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione di cui al Titolo II (Energia Elettrica) del Testo Unico Accise D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabili al caso di specie.

c) Prescrizioni del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Crotone:

La Società STEAMLESS S.r.l. dovrà assicurare che:

- i. vengano integralmente rispettate le norme tecniche vigenti (D.M. 31/07/1934 e ss.mm.ii.; D.M. 15/07/2014 e ss.mm.ii.);
- ii. venga garantita per tutto il perimetro dell'area interessata una fascia tagliafuoco per la prevenzione degli incendi da vegetazione superficiale;
- iii. in sede di valutazione progetto ex art. 3 del DPR 151/2011, vengano presentati elaborati tecnici che dettagliano la tipologia, l'ubicazione e la quantità degli agenti estinguenti previsti nelle diverse aree;
- iv. venga presentata istanza di valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011 e, successivamente, presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art 4 del medesimo Decreto, secondo gli specifici procedimenti previsti dal DM 07/08/2012.



Art. 5
Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)